



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 1° luglio 2019

Corrispettivi telematici, riepilogo degli adempimenti

Con colpevole ritardo, la circolare 15 del 29 giugno dell' Agenzia Entrate (AE).

Nella nostra **News del 19 giugno u.s.** avevamo affrontato il tema dell'invio telematico dei corrispettivi sottolineando che un emendamento al decreto Crescita affievoliva le sanzioni. Ora quella previsione, dopo la conversione del Decreto, **è legge**.

Sul tema si vedano anche la **News del 10 maggio** che introduceva la possibilità di adempimenti mediante procedura web gratuita e, **soprattutto**, la nostra **Zanzara Fiscale n. 006/2019** nella **Divisione Aggiornamenti** del Sito www.studioamatoroma.it **Sezione Veicoli Informativi**, nella quale riepilogavamo adempimenti, soggetti obbligati ed esclusi, cessioni di carburanti, operazioni documentate mediante fattura, quali strumenti utilizzare e il conseguente invio dei dati, cosa fare nel caso di mancato funzionamento e le sanzioni gravanti sul mancato adempimento

I problemi relativi all'invio telematico non risultano però del tutto risolti, tanto è vero che, sul filo di lana, è intervenuta la Circolare dell'AE emessa nel pomeriggio di sabato 29 giugno, a riepilogare adempimenti, scadenze e il relativo quadro sanzionatorio. Cerchiamo di riepilogare.

L'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 prevedeva *la memorizzazione e trasmissione telematica all'AE dei corrispettivi giornalieri* per tutti i soggetti che effettuano operazioni di cui all'art. 22 del DPR IVA (commercianti al minuto e assimilati) **a decorrere dal 1° gennaio 2020, tale termine veniva anticipato al 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari (nell'anno precedente) superiore a 400.000 euro**. Tale adempimento costituisce assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale.

Con Decreto del Ministro dell'Economia del 10 maggio 2019 sono stati stabiliti specifici esoneri, alcuni di carattere temporaneo.

Sulla materia è ora intervenuto l'art. 12-quinquies del cosiddetto Decreto Crescita (*DL 34/2019 convertito dalla Legge 58/2019*) che ha temperato la norma disponendo che "***i dati dei corrispettivi giornalieri ... sono trasmessi telematicamente all'AE entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione***", fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera e delle liquidazioni periodiche dell'Iva. In sintesi la pura trasmissione può essere effettuata entro 12 giorni ma gli effetti hanno, ovviamente, carattere immediato.

Ma è stata prevista una successiva agevolazione:

Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo, ovvero:

- **dal 1° luglio 2019** per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000;
- **dal 1° gennaio 2020** per gli altri soggetti,

le sanzioni **non si applicano** nel caso di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri **entro l'ultimo giorno del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione.

Pertanto, al fine di evitare le sanzioni, i soggetti che non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico, potranno assolvere l'obbligo di trasmissione dei dati entro l'ampio termine previsto mediante modalità telematiche **che saranno individuate** con Provvedimento del Direttore dell'AE.

RICORDA:

Tali soggetti adempiranno provvisoriamente all'obbligo di memorizzazione giornaliera mediante i registratori di cassa in uso o tramite ricevute fiscali. Tale facoltà è valida fino al momento di attivazione del registratore telematico e non oltre la scadenza del semestre.

Fermi gli altri obblighi quale il rilascio dello scontrino o della ricevuta o della fattura al cliente che la richieda e la tenuta del registro dei corrispettivi fino alla messa in uso del registratore telematico.